



Saluzzo, lì 29 febbraio 2024

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 09/24/FISC

SGRAVIO IVA SULLE VENDITA A VIAGGIATORI EXTRA UE: IL LIMITE MINIMO SCENDE A 70 EURO

Dal **1° febbraio 2024** è sceso a 70 euro il valore minimo dei beni ceduti a viaggiatori extra-Ue per accedere al regime del tax free shopping: i «**privati consumatori**», residenti al di fuori dell'Unione europea, possono infatti acquistare nel territorio dello Stato beni per uso personale o familiare, destinati a essere trasportati nei propri bagagli personali, **per un importo superiore a 70 euro (Iva inclusa)**, senza dover corrispondere la relativa imposta o, in caso di pagamento della stessa, con diritto al successivo rimborso.

LE CONDIZIONI

Il trattamento di vantaggio è soggetto a condizioni ben precise:

- la cessione è effettuata nei confronti di **persone fisiche che agiscono nella veste di privati**;
- tali acquirenti devono avere **la residenza al di fuori del territorio Ue**, come espressamente indicato sul **passaporto o altro documento equipollente che l'acquirente è tenuto a esibire al cedente** all'atto dell'effettuazione dell'acquisto, i cui estremi vanno riportati in fattura;
- i beni sono trasportati nei bagagli personali dell'acquirente;
- l'uscita dei beni dal territorio Ue avviene entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e la restituzione al cedente della fattura vistata dalla dogana di uscita, entro il 4° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- per verificare il superamento del limite di 70 euro occorre fare riferimento al valore indicato in fattura. La soglia minima comprende il valore aggregato di più beni.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Lo sgravio dell'Iva può essere realizzato secondo **due modalità**:

- la prima modalità consiste nell'emissione della fattura **senza** applicazione dell'IVA (ferma la necessità per il fornitore di reperire la prova dell'avvenuta uscita dei beni dal territorio UE);
- la seconda modalità consiste nell'emissione della fattura con addebito dell'IVA all'acquirente, il quale ne può ottenere il rimborso dimostrando l'uscita dei beni dal territorio UE. L'esercente, dopo aver ricevuto prova dell'uscita dei beni dall'UE, è chiamato a rimborsare al viaggiatore l'iva da quest'ultimo assolta. Infine il commerciante acquisisce il diritto a recuperare l'imposta mediante l'emissione di una nota di accredito ai soli fini iva.

In entrambi i casi, l'esercente emette ed invia la **fattura in formato elettronico, tramite il sistema Otello 2.0**, previsto dall'Agenzia delle Dogane, rilasciando contemporaneamente all'acquirente il documento in formato analogico o elettronico via e-mail, con l'indicazione del codice ricevuto in risposta dal sistema informatico, che ne certifica l'avvenuta acquisizione.